



A tutti gli enti e le istituzioni fiduciarie e collaboratrici della Reach Italia Onlus

Oggetto: lettera accordo - investimenti Reach – titolarità dei beni mobili ed immobili.

Lo statuto della Reach Italia e il relativo regolamento garantiscono che i fondi messi a disposizione dai donatori, che hanno scelto la stessa Reach Italia per la scolarizzazione e il sostegno dei bambini più poveri, siano utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In base a ciò, con particolare riferimento agli investimenti, nel rispetto del principio della continuità in quanto trattasi di un progetto permanente, si precisa:

- che i beni mobili ed immobili realizzati con i fondi della Reach Italia non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla scolarizzazione, l'integrazione alimentare e l'assistenza sanitaria dei bambini più poveri, sostenuti dalla Reach Italia finché essa continuerà a farlo o vi rinuncerà espressamente;
- che l'istituzione, che è fiduciaria della Reach e che gestisce i progetti sul territorio, non può impedire alla stessa di esercitare il suo diritto – dovere di continuare a sostenere i bambini tutelati dai propri donatori anche attraverso l'utilizzo di tali beni;
- che viene garantita alla Reach Italia la titolarità dei beni mobili ed immobili di propria competenza, perché acquisiti con i propri fondi e ciò prescindendo dalla proprietà formale o meno dei predetti beni;
- che la proprietà formale dovrà essere intestata comunque a Reach Italia nel caso in cui la stessa sarà presente giuridicamente nel paese;
- che tutti gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati con i fondi messi a disposizione del progetto dovranno essere fatturati a Reach Italia a prescindere dalla proprietà formale;

Ciò premesso, facendo specifico riferimento all'art. 12 punto 3 dello statuto della nostra associazione e al relativo regolamento capitolo 11.4.2.1, l'erogazione dei fondi per l'acquisto dei beni mobili e per la realizzazione dei beni immobili, riguardanti il budget relativo all'anno considerato è subordinata all'accettazione delle predette norme da parte del responsabile dell'istituzione fiduciaria della Reach Italia (ADRA, Chiesa Cristiana Avventista o altra). A tale proposito, per maggior chiarezza, si allega il testo dell'art. 12 dello statuto e del relativo regolamento; testo che fa parte integrante della presente lettera accordo.

Si precisa inoltre che gli investimenti, approvati dalla direzione della Reach Italia, in sede di previsione incassi per l'anno successivo, saranno realizzati tenendo conto delle reali disponibilità di tesoreria; in altre parole la Reach si riserva di modificare i propri piani di investimento e/o di rimandarli in relazione al flusso generale dei normali incassi e di quelli riferibili alle particolari campagne di raccolta fondi per specifici progetti. I progetti, infine, devono inviare alla direzione della Reach Italia copia delle fatture relative agli investimenti a supporto del corretto utilizzo delle disponibilità di budget.

Cinisello Balsamo, 23 novembre 2004

IL PRESIDENTE della REACH ITALIA ONLUS

Pampado Nazzareno

PER ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE LETTERA-ACCORDO

(Firma e Timbro del Rappresentante dell'Istituzione Fiduciaria della Reach Italia)



stralcio dallo statuto della Reach Italia Onlus

Art. 12) IL PATRIMONIO

...omissis...

- 3) A tutela del patrimonio dell'associazione e per garantire il conseguimento degli scopi sociali, il Comitato Direttivo dovrà emanare regolamenti e prendere tutte le iniziative necessarie per assicurare la titolarità dei beni acquisiti con i fondi dell'associazione.

stralcio dal Manuale delle Procedure e regolamenti della Reach Italia Onlus

11.4.2.1 Titolarità dei beni oggetto di investimento

Per statuto tutti i beni , mobili ed immobili, acquistati con i fondi Reach devono essere a disposizione dei vari progetti di scolarizzazione e/o di sostegno all'infanzia, fino a quando l'associazione è presente nel paese in cui opera come libera associazione e/o come ONG. Nel caso in cui la Reach dovesse decidere di non operare più nel paese dove ci sono i suoi progetti (per causa di forza maggiore o per propria decisione) il comitato direttivo si riserva la facoltà di cedere tali beni alle organizzazioni sue fiduciarie o alle organizzazioni private dei genitori dei bambini. Le organizzazioni fiduciarie della Reach che gestiscono localmente i progetti Reach disporranno dei beni oggetto di investimento con i seguenti vincoli:

a) Beni Mobili: possesso all'ente fiduciario operante in loco con utilizzo nell'ambito del progetto Reach per un periodo minimo pari a quello di ammortamento legato alla naturale obsolescenza del bene che orientativamente viene indicata a titolo esemplificativo in: 8-10 anni per veicoli di ogni tipo e moto, 10 anni per gli arredi e le attrezzature varie, 10 anni per gli impianti, 5 anni per le strumentazioni elettroniche. I beni saranno oggetto di un inventario annuale come previsto al paragrafo **11.8** (vedere allegato **14**).

b) Beni Immobili e terreni: possesso all'ente fiduciario operante in loco con utilizzo esclusivo secondo le disposizioni della Reach Italia fino a che la Reach Italia sarà operativamente presente nel paese con il suo progetto e/o ne rilascerà liberatoria. L'ente fiduciario redigerà di volta in volta una impegnativa circostanziata in favore della Reach Italia per garantire tale disponibilità, impegnandosi inoltre a concederne la piena titolarità nel caso in cui la Reach Italia acquisisca autonoma personalità giuridica nel paese e ne faccia richiesta.